



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP

Ufficio POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 65 DEL 13-08-2020

Reg. generale n. 108 del 13-08-2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX ART. 21 DEL D.LGS. N. 285 DEL 30 APRILE 1992 PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO DOVUTA ALL'ISTALLAZIONE DI UN CANTIERE STRADALE IN VIA MONTEGRAPPA, EDIFICIO CONTRADDISTINTO DAL CIVICO 20/A. DITTA "GASPARRINI ANTINO".
--

ACQUISITA la richiesta assunta con prot. n. 12571 del 10 agosto 2020, presentata tramite portale SUAP (n. 632/2020) dal sig. Antino GASPARRINI nato a Cingoli (MC) il 27 settembre 1955, in qualità di titolare dell'omonima ditta con sede a Pollenza (MC) in C. da Moglie, 16 con la quale si richiede l'autorizzazione per l'installazione di un cantiere stradale temporaneo ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.ii.mm., e la conseguente emissione della relativa ordinanza di occupazione temporanea di suolo pubblico in Via Montegrappa in corrispondenza dell'edificio contraddistinto dal civico n. 20/A;

ATTESO che

- è stata presentata all'ufficio competente di questo Ente la documentazione specifica prescritta nel d. P.R. 6 giugno 2001, n. 180 (scia prot. n. 10115 del 30 giugno 2020);
- i lavori interessano l'edificio contraddistinto al foglio n. 57, particella n. 84 inizieranno giovedì 20 agosto 2020 e termineranno nella data presunta del 11 settembre 2020;
- è stato effettuato un sopralluogo, congiunto, con il sig. Antino GASPARRINI, già generalizzato, ed il personale di quest'ufficio, nella persona del Vicecomandante, dal quale è emerso che l'occupazione consiste in una impalcatura per effettuare l'esecuzione dei lavori di intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino del muro adiacente l'edificio contraddistinto dal civico n. 20/A di Via Montegrappa;
- l'incastellatura dovrà essere ancorata "*a terra*" e tale impianto che si sviluppa per tutta la lunghezza dell'edificio, ovvero metri lineari 13.00 (tredici/00) occupa, nelle ore 0-24, la sede stradale per una profondità di metri lineari 0.70 (zero/70). La

parte di carreggiata destinata, in commistione, al transito veicolare e pedonale, durante lo svolgimento dei suddetti lavori sarà di circa (2.30) due metri e trenta nel punto più stretto;

RILEVATA la necessità di attuare misure finalizzate a preservare la pubblica incolumità, e nel caso di specie tra gli utenti della strada una particolare attenzione è riservata ai pedoni, considerati dalla vigente normativa come “*utenti deboli*”, consentendo il transito dei pedoni in sicurezza ovviando a pericoli ed a insidie nascoste;

DATO ATTO che l'esecuzione del predetto intervento, necessita di occupazione dello spazio pubblico destinato a pertinenza stradale come evidenziato negli allegati al protocollo di cui sopra;

RILEVATA la necessità di attuare misure finalizzate a preservare la pubblica incolumità degli utenti della strada;

APPURATO che la realizzazione del suddetto intervento necessita oltre che della predisposizione di un idoneo segnalamento temporaneo di cantiere, ai sensi delle vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e del relativo decreto di attuazione, D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, anche dell'indicazione della sede più opportuna per il transito pedonale asseconda delle criticità presenti in luogo in relazione alla pendenza della strada e dello stato della pavimentazione ivi presente;

VISTI

- l'art.21 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
- gli artt.30 e seguenti del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI

- gli artt. 5, 6, 7 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992;
- gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTI i decreti sindacali n. 22 e 23 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e delle “*Direttive per la sostituzione dei responsabili di settore*”;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Maurelli Vice Comandante appartenente al V Settore “*Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap*”;

AUTORIZZA

la ditta “ANTINO GASPARRINI” con sede a 62010 – Pollenza (MC) in C. da Moglie n. 16, nella persona del sig. Antino GASPARRINI nato a Cingoli (MC) il 27 settembre 1955, quale titolare dell'impresa, alla realizzazione cantiere stradale temporaneo ed

all'occupazione temporanea di suolo pubblico, nei luoghi da specificarsi nel dettaglio a seguire:

Luogo di occupazione ed area di cantiere: corsia di marcia della strada comunale denominata Via Montegrappa in corrispondenza dell'edificio contraddistinto dal civico n. 20/A al catasto foglio n. 57, particella n. 84;

Periodo di attuazione: dalle ore 07.30 del giorno giovedì 20 agosto 2020 sino al termine dei lavori, data prevista alle ore 19.00 del giorno venerdì 11 settembre 2020;

Tipologia di occupazione: impalcatura ancorata "a terra" per un totale di mq 9.10 (nove/10), lunghezza 13.00 (tredici/00) metri lineari per una profondità di 0.70 (zero/00) metri lineari;

ORDINA

alla ditta "ANTINO GASPARRINI" con sede a 62010 – Pollenza (MC) in C. da Moglie n. 16, nella persona del sig. Antino GASPARRINI nato a Cingoli (MC) il 27 settembre 1955, quale titolare dell'omonima impresa esecutrice dei lavori, l'apposizione di segnaletica temporanea, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e seguenti ed ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 "*Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per il segnalamento temporaneo di cantiere*" e conformemente alle ulteriori prescrizioni sotto riportate:

- istituire il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.00 sino alle ore 24.00, che deve essere reso noto alla cittadinanza almeno 48 ore prima della vigenza dello stesso sia negli spazi interessati dall'occupazione, con apposizione della segnaletica a cura della ditta esecutrice dei lavori;
- qualora la presenza dei lavori, dei depositi o del cantiere stradale determini il restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA asimmetrica a destra (direzione centro - periferia) corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, comma 1, ed eventuale limite di velocità;
- la larghezza della carreggiata, non occupata dal cantiere di che trattasi non deve essere inferiore a mt. 2.30 (due/30) nella parte più stretta della strada e l'altezza libera non deve essere inferiore ai metri 3,20 (tre/20) nel minimo;
- garantire, in corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e dell'area di cantiere, il transito pedonale in sicurezza, determinando eventuali percorsi al fine di facilitare il transito dei pedoni in sicurezza ovviando ad insidie nascoste. I cantieri edili, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzione come previsto dall'art.32 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (Reg. Esec. Codice della Strada);
- il cantiere stradale deve essere delimitato con sistemi di segnalamento temporaneo ai sensi dell'art.5, comma 3, del codice della strada e conformi per caratteristiche e dimensione alle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 495/1992;
- l'occupazione di suolo pubblico deve essere conforme a quanto descritto sull'allegato planimetrico costituente parte integrante e sostanziale dell'ordinanza e deve essere delimitata da barriere conformemente alle prescrizioni di cui all'art.32 del D.P.R. 495/1992;

- la visibilità notturna dei segnali verticali è regolamentata dall'art.79 del D.P.R. 495/1992 e ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti devono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. Durante le ore notturne e in ipotesi di scarsa visibilità le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa;
- i lavori ed i depositi su strada ed il relativo cantiere devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di segnali previsti nello specifico dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. I segnali devono essere installati su supporti o basamenti mobili che ne garantiscano la stabilità in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possano costituire pericolo od intralcio alla circolazione;
- la visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'art. 79 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada;
- la segnaletica di cantiere dovrà essere regolarmente apposta e ben visibile e lo spazio occupato dovrà essere recintato e segnalato con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti posti sulle testate e lungo il perimetro del cantiere delimitante l'occupazione stradale;
- Devono essere rispettate in modo puntuale le prescrizioni di cui agli artt.30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992;
- In caso di modifica della normale circolazione viaria la presente ordinanza vale come disciplina della nuova circolazione per tutta la sua durata di validità, le eventuali violazioni saranno punite ai sensi del D. Lgs. 285/1992;
- Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al cantiere, il piano di sicurezza prima dell'inizio delle attività operative nel cantiere temporaneo e mobile con valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare per limitare al massimo il rischio ai sensi dell'art.88 del D.L.vo.81/2008;
- L'utenza verrà portata a conoscenza delle modifiche effettuate mediante apposizione della dovuta e regolamentare segnaletica stradale installata a cura della ditta esecutrice dei lavori;
- Il responsabile dei lavori ovvero il legale rappresentante, è tenuto a comunicare al Comando Polizia Locale (0733/218722 - 335/7127272) l'inizio dei lavori e il termine delle stesse o eventuali esigenze sopraggiunte nel corso delle lavorazioni che necessitano di modifiche alla viabilità difforni a quanto inizialmente comunicato e regolamentato dal presente atto ordinamentale;
- La presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi e impregiudicati i diritti dei terzi;
- La ditta autorizzata all'occupazione è tenuta al termine dei lavori al ripristino dello stato dei luoghi e alle operazioni di pulizia della sede stradale e sue pertinenze.
- Ogni violazione alla medesima comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art .21 del D. Lgs. 285/1992 e quelle accessorie previste dal medesimo articolo, nonché quelle del Regolamento Edilizio di questo Comune;
- Al Comando di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare l'esecuzione della presente ordinanza;
- Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'art.74 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art.2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

- La presente ordinanza s'intende prorogata, su richiesta della ditta esecutrice dei lavori, solo a condizione che permangano i requisiti, gli obblighi del rilascio, nonché lo stesso oggetto del lavoro non eseguito nei termini contenuti nell'istanza per cause di forza maggiore;

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- via mail – ditta ANTINO GASPARRINI” con sede a 62010 – Pollenza (MC) in C. da Moglie n.16 al seguente indirizzo: antino.gasparrini@pec.it;
- Stazione Carabinieri di Treia (*stmc30580@pec.carabinieri.it*);
- Centrale Operativa 118 Ospedale di Macerata (*areavasta3.asur@emarche.it*);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Macerata (*com.macerata@cert.vigilfuoco.it*);
- Cosmari (*pec@cosmari-mc.it*);

Il responsabile del procedimento

Sost.to Comm. Dott.ssa Elisabetta MAURELLI

Il Responsabile F.F.

Dott.ssa Liliana PALMIERI

L'informativa ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 di aggiornamento del codice della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e della GDPR (regolamento UE n. 679/2016), che dettano prescrizioni in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il "Codice" garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

Si informa, ai fini di tutela dei dati personali:

- il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato;
- i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Treia - Settore Polizia Locale esclusivamente nell'ambito del presente procedimento finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e alla relativa ordinanza di segnalamento temporaneo di cantiere stradale temporaneo;
- i dati forniti potranno utilizzarsi per gli adempimenti amministrativi connessi al presente procedimento autorizzatorio e disposti dalla legislazione vigente;
- il trattamento sarà effettuato tramite strumenti cartacei, informatici, telematici atti a gestire e memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;
- i dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica delle dichiarazioni effettuate e degli adempimenti previsti, controlli, ecc.);
- titolare del trattamento è il Comune di Treia nella persona del Vicesindaco pro tempore, David Buschittari;
- responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa - Commercio - Suap" dott.ssa Barbara Foglia;
- l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

